

Il Direttore dell'U. O. S. Servizio Legale Avv. Caterina Rizzotto,

PREMESSO:

- **che** con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la Signora B. S., in proprio e quale erede della madre D. M. R., sulla scorta degli esiti della consulenza medico legale espletata nel giudizio di Atp R.G. n. 6507/2018, ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo l'Arnas Civico, al fine di sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti dalla madre, a lei trasmessi *iure hereditatis*, nonché i danni patiti *iure proprio*, a causa del decesso della Sig.ra D.M.R., causato dalla errata diagnosi e omissioni di attività di indagini strumentali adeguate, a seguito dell'accesso al PS dell'Arnas;
- **che**, nel detto procedimento di Atp, i consulenti hanno riconosciuto profili di responsabilità in capo ai sanitari dell'Arnas che ebbero in cura la paziente, concludendo che *"le scelte professionali adottate al PS dell'ospedale Civico di Palermo, nella loro esposta criticità, come meglio dettagliato nella superiore esposizione, assunsero idoneità causale nel determinismo di un non giustificabile ritardo di diagnosi, con conseguente drastica riduzione delle possibile chance di sopravvivenza (circa il 60%), qualora l'indispensabile atto chirurgico fosse stato attuato nelle tempistiche indicate nelle citate linee guida"*;
- **che** l'Arnas si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle domande della ricorrente, chiedendone il rigetto;
- **che**, sulla scorta degli esiti della ctu del giudizio di atp, il Giudice ha formulato alle parti una proposta conciliativa che prevedeva la corresponsione da parte dell'Arnas in favore della ricorrente della complessiva somma di euro € 138.662,82, comprendente sia il risarcimento del danno, sia le spese legali e le spese di ctu, cui l'Arnas dichiarava di aderire, mentre parte ricorrente rifiutava la proposta.

Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Vincenzo Barone

parere favorevole dal
IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Domenico Cipolla

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Walter Messina

Il Segretario verbalizzante



spese generali, cpa e iva, e spese vive (€ 572,00), come da nota pro forma allegata;

- € 2.774,00 quale rimborso spese per il pagamento degli onorari di ctu, posti definitivamente a carico dell'Arnas, come da bonifici e fatture trasmesse;

- **Autorizzare l'UOC Risorse Economiche** ad emettere l'ordinativo di pagamento in favore del sopra indicato beneficiario, previa ricezione dei dati anagrafici e bancari, e fattura elettronica, ove necessaria;
- **Autorizzare l'U.O.C. Economico Finanziario** a rilevare il costo di cui al presente atto, per l'importo di € 26.585,00 quali sopravvenienze passive;
- **Dare atto** che sulle somme da liquidarsi in favore della Sig.ra B. S., stante la natura risarcitoria del pagamento, non vanno effettuate le verifiche Equitalia;
- **Trasmettere gli atti alla Corte dei Conti** per la valutazione della sussistenza o meno di profili di colpa grave e la conseguenziale eventuale promozione di giudizi di responsabilità per la configurazione di danno erariale.
- **Dotare il presente atto di immediata esecutività** al fine di evitare maggiori oneri per l'avvio di procedura esecutiva per il recupero coattivo delle somme dovute;

La documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio proponente.

IL RESPONSABILE U.O.S. Servizio Legale

(Avv. Caterina Rizzotto)



• **che**, assunta la causa in decisione, il Tribunale con ordinanza n. 6800/2024 del 24.09.2024 ha condannato l'Arnas al pagamento in favore della ricorrente delle seguenti somme:

- € 23.103,88, *iure hereditatis*, per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi legali dalla presente decisione fino al soddisfo;

- € 123.585,59, *iure proprio*, per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi legali dalla presente decisione fino al soddisfo;

- per la spese legali del procedimento di ATP, in € 286,00 per spese vive ed in € 3.645,00 per compenso, oltre rimborso spese generali del 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;

- per le spese legali del presente giudizio, in € 286,00 per spese vive ed in € 14.103,00 per compenso, oltre rimborso spese generali del 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;

- pone le spese di c.t.u. del procedimento di Atp definitivamente a carico dell'Azienda resistente.

• **che** nelle motivazioni dell'ordinanza il Giudice statuisce che *"il Collegio ha, altresì, risposto in modo esaustivo al rilievo critico formulato dalla resistente in sede di ATP in ordine alla irrilevanza della tempistica per l'effettuazione della Tac, stante la stabilità dal punto di vista emodinamico delle condizioni cliniche della paziente fino all'inizio delle attività in sala operatoria"*, ed a seguito del richiamo dei ctu *"Il Collegio ha poi ribadito, a seguito del richiamo nel presente giudizio, che il ritardo causativo della riduzione della perdita di chances di sopravvivenza furono le sette ore d'inerzia diagnostica, trascorse dalla presa in carico della paziente al PS sino al momento dell'effettiva identificazione dell'aneurisma"*, e pertanto, il Tribunale ha così deciso: *"alla luce delle considerazioni svolte, la resistente è da ritenersi responsabile del danno patito da D. M. R. in via diretta e da sua figlia B. S."*

- **che**, stante gli esiti della consulenza medico legale espletata, che ha risposto in modo esaustivo alle osservazioni critiche trasmesse dall'Arnas, e preso atto del parere del ctp dell'Arnas, che *“per quanto non condivida il rilievo di negligenza ed imprudenza che i CTU rilevano a carico dello specialista radiologo, ritengo che i tempi tra il momento in cui veniva richiesta Consulenza Urologica, che veniva visionata alle ore 18.41 e, subito dopo, richiesto alle ore 18.59 esame TC Addome con e senza m.d.c., che venne eseguito alle ore 22.00, siano stati alquanto dilazionati e poco giustificabili. Ciò può aver influito oggettivamente, riducendo la chances di sopravvivenza della paziente.”*, ed anche in considerazione del parziale accoglimento delle domande spiegate, con il rigetto delle domande proposte di risarcimento del danno di natura terminale e morale catastrofica e da lesione del consenso informato, non si è ritenuta la sussistenza di elementi per la interposizione di appello avverso l'ordinanza, diventata definitiva;

RITENUTO, pertanto, di dovere procedere alla esecuzione della ordinanza resa dal Tribunale di Palermo, al fine di evitare maggiori oneri derivanti dalla attivazione di una procedura esecutiva per il recupero di quanto dovuto;

PRESO ATTO che il Dirigente Responsabile della U.O. Servizio Legale che propone il presente provvedimento, previo riscontro dell'esito dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale attuato dal responsabile del procedimento, con la propria sottoscrizione, ne attesta la legittimità formale e sostanziale nel rispetto della Legge n. 190/2012, nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale di Prevenzione della Corruzione.

DATO ATTO della regolarità dell'istruttoria e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata.

PROPONE di

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente ripetute e

trascritte

- **Prendere atto** della ordinanza n. 6800/2024 resa nel giudizio portante R. G. n. 9379/2020, con la quale il Tribunale di Palermo ha condannato l'Azienda al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 146.689,47 oltre gli interessi legali dalla data della decisione fino al soddisfo, oltre le spese di lite del giudizio di atp e del presente giudizio e ponendo le spese di ctu a carico dell'Arnas;
- **Dare atto** che non si è ritenuta la sussistenza di motivi per impugnare l'ordinanza sopra indicata, diventata definitiva;
- **Determinare in euro 176.585,00** la somma occorrente per la esecuzione del presente atto;
- **Dare atto** che il costo di cui al presente provvedimento:
 - per la parte di importo di € 70.000,00 trova capienza nell'accantonamento relativo alla pratica n. 116/2020 anno 2020 ed è da imputare sul conto n. 2.02.02.01.0101 *“Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali”* del bilancio corrente;
 - per la parte di importo di € 80.000,00 trova capienza nell'accantonamento relativo al sinistro censito al n. 114 del Report AmTrust relativo alla polizza ITOMM130160714, – riferim. Compagnia AmTrust 2014/ARP/0349, ed è da imputare sul conto 2.02.02.06.0101 *“Fondo rischi per franchigia assicurativa”*, e grava sul bilancio preventivo economico annuale del corrente esercizio;
 - per la restante parte di importo di € 26.585,00 in assenza di copertura sul fondo, dovrà esser rilevato dalla U.O.C. Economico Finanziario quale costo da imputare sul conto n. 8.02.02.03.1801 *“Altre sopravvenienze passive presso terzi”* del bilancio corrente, e non è assoggettabile a scheda di budget;
- **Liquidare e pagare alla Signora B. S.** la complessiva somma di € 176.585,00 di cui:
 - € 147.342,54 quale sorte capitale (€ 146.689,47) comprensiva di interessi legali alla data del 27.11.2024 (€ 653,07), in esecuzione a quanto statuito con la predetta ordinanza;
 - € 26.468,46 quali spese legali del presente giudizio e di quello di atp, comprensivo di

